



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 9372/9807/I/CPGT

Delibera n. 1141/2023

Il Consiglio nella seduta del 26.09.2023, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere P. AURIEMMA;

richiamata la delibera consiliare n. 837 del **13/06/2023** con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 26/06/2023 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 Giudice tributario presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro;**

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, è stata acquisita la richieste di applicazione del seguente candidato:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
GASPERI PIER FRANCESCO	GT	CGT primo grado ANCONA	166	GT

vista la Ris. N. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

tenuto conto che i candidati che partecipano per una qualifica inferiore a quella di titolarità possono essere valutati solo in caso di incapienza di partecipanti della carica richiesta;

considerato che il numero dei partecipanti ammessi per la qualifica di GT è **uguale a quello bandito** e che, pertanto, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 7/2015, per cui vanno tutti applicati;

rilevato che il **Presidente f.f. della CGT di primo grado di Ancona, dott. Sergio CUTRONA** non ha concesso il nulla osta all'istanza di partecipazione **del GT Pier Francesco GASPERI** poiché quest'ultimo ha presentato in ritardo 44 sentenze oltre il termine dei 30 giorni, superando la percentuale massima del 70%;

vista la nota acquisita al protocollo d'ufficio con n. 9807 del 20/07/2023 con la quale il **GT GASPERI**, ad integrazione della propria domanda di partecipazione, ha precisato che solo 18 sentenze e non 44 sono state depositate in ritardo e che *“ i tempi di deposito delle sentenze sono viziati del ritardo della firma del Presidente, spesso oscillante tra i 10 e 20 giorni, risultando dilatato il termine di deposito oltre i 30 e 60 giorni ”*;

ritenuto che le motivazioni sopra esposte dal **GT GASPERI** possano essere accolte e che quest'ultimo venga applicato;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 4 del 06/12/2022;

DELIBERA

l'applicazione, in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro a decorrere dal 09/10/2023** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello del componente di seguito elencato e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	COMMISSIONE DI APPARTENENZA
GASPERI PIER FRANCESCO	GT	CGT primo grado ANCONA



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III**;
- al Presidente f.f. della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche**;
- al Presidente f.f. della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ancona**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente f.f. della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro** invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

IL PRESIDENTE
Firmatario1